

Requisiti di accesso e criteri per la concessione dei benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico 2026/2027.

In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 24 del 24/06/2025 che approva gli Indirizzi regionali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 ai sensi della Legge regionale n. 26/2001, al fine di garantire equità ed uniformità di trattamento sul territorio regionale si approvano i criteri e i requisiti per la concessione dei benefici del diritto allo studio per l'anno scolastico 2026/2027 per sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e per ridurre il rischio di abbandono scolastico, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

I principi generali sottesi al riconoscimento dei benefici del diritto allo studio stabiliti negli Indirizzi regionali soprarichiamati sono:

- garantire l'equità e la parità di trattamento, attraverso l'adozione su tutto il territorio regionale di criteri uniformi per la concessione dei benefici, così da ridurre i divari e assicurare pari diritti a parità di condizioni;
- assicurare l'universalità dell'accesso: i benefici saranno riconosciuti a tutti gli studenti idonei, superando la logica delle graduatorie e modulando l'entità del beneficio in relazione al numero dei beneficiari e alle risorse disponibili;
- valorizzare un uso integrato e strategico delle risorse regionali, statali ed europee, per costruire una programmazione unitaria e complementare, capace di ampliare sia la platea dei destinatari sia la tipologia degli interventi, con una visione di sistema che moltiplichi l'impatto pubblico attraverso servizi efficaci e benefici concreti.

1. REQUISITI GENERALI PER L'ACCESSO AI BENEFICI

Sono destinatari dei benefici gli studenti e le studentesse in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:

- nati a partire dal 01/01/2002;
- residenti in Emilia-Romagna anche frequentanti scuole localizzate in regioni confinanti/limitrofe a condizione che lo studente rientri quotidianamente nella propria residenza;
- in possesso del requisito riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza come di seguito specificato;

- iscritti ai percorsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e del diritto dovere all'istruzione e alla formazione come specificato di seguito per le diverse misure di intervento.

Sono da considerarsi altresì destinatari degli interventi del diritto allo studio scolastico gli studenti e le studentesse, in possesso dei requisiti di età, di residenza in regione e dei requisiti economici, che adempiono all'obbligo scolastico - primi due anni delle scuole secondarie di II grado ai sensi dell'art. 1, c. 622 della L. 296/2006 e del D.M. 139/2007 art. 1 - attraverso la modalità di istruzione parentale di cui all'art. 23 del D.lgs. 62/2017.

Il requisito relativo all'età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti dagli studenti e dalle studentesse alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito economico, per avere diritto ai benefici di cui al paragrafo 1. gli studenti devono appartenere a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)¹, in corso di validità, che rientri nelle seguenti due fasce:

- Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.632,94;
- Fascia 2: ISEE da € 10.632,95 a € 15.748,78.

¹ L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i., in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa: D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di DSU ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del richiamato articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Ordinaria, n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi aggiornamenti approvati con decreti direttoriali 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019, 31 dicembre 2019, 29 maggio 2020, 7 settembre 2021, 13 dicembre 2023, 2 aprile 2025, decreto dipartimentale 2 marzo 2026. Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente calcolato in seguito a significative variazioni reddituali e /o patrimoniali del nucleo familiare. La DSU valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi on-line" - "Servizi per il cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando le modalità di accesso telematiche stabilite da INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare. Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell'ISEE.

L'applicativo informatico predisposto dall'Azienda regionale per il diritto agli studi (di seguito ER.GO) consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente dalla Banca dati di INPS, superando, di fatto, l'autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il Protocollo INPS.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di beneficio indicando i dati di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) come specificato nel successivo paragrafo 3.

Come previsto dai vigenti Indirizzi regionali per il diritto allo studio al fine di rispondere al principio di buona amministrazione e di razionalizzazione di risorse pubbliche, si conferma il divieto di cumulabilità tra i benefici del diritto allo studio scolastico e altri benefici concessi da altre Regioni, in funzione della residenza nonché della sede dell'istituzione scolastica frequentata, riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico.

Di seguito per ciascuna misura sono indicati i requisiti specifici con riferimento all'iscrizione ai percorsi.

1.1 Borse di studio a valere su risorse regionali

Sono finalizzate a sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nelle spese necessarie alla frequenza scolastica degli studenti in possesso dei requisiti generali di cui sopra e iscritti:

- al primo e al secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie;
- al secondo e terzo anno dei percorsi IeFP per il conseguimento di una qualifica professionale di liv. III EQF rientrante nell'offerta regionale presso un organismo di formazione professionale accreditato;
- alle tre annualità dei progetti personalizzati di IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP, compreso il primo anno propedeutico.

Si precisa che in casi particolari in cui vengano meno i requisiti di iscrizione ai percorsi e/o di residenza in regione successivamente al 31 Gennaio 2027, i benefici devono essere riconosciuti. Resta inteso pertanto che sono revocati nel caso in cui tali requisiti vengano meno prima del 31/01/2027.

1.2 Borse di studio a valere su risorse statali

Sono finalizzate a sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nelle spese per l'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale, al fine di promuovere il completamento degli studi.

Sono beneficiari gli studenti in possesso dei requisiti generali di cui sopra e iscritti all'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie.

Si precisa che l'ammissibilità al beneficio è di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito che, al momento dell'erogazione del beneficio, verifica che lo studente risulti censito come frequentante sulla piattaforma SIDI/ANIST (Sistema Informativo dell'Istruzione) per l'anno scolastico 2026/2027. Qualora lo studente risulti censito su tale piattaforma il Ministero dell'Istruzione e del Merito procederà all'erogazione del beneficio.

1.3 Contributi per i libri di testo

Sono finalizzati a sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nelle spese per l'acquisto di libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, per la piena fruizione dei corsi di istruzione.

Sono beneficiari gli studenti in possesso dei requisiti generali di cui sopra e iscritti:

- alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione, statali e paritarie;
- ai percorsi di primo livello che rilasciano un titolo conclusivo del I ciclo dei Centri per Istruzione degli Adulti (CPIA).

Si precisa che in casi particolari in cui vengano meno i requisiti di iscrizione ai percorsi e/o di residenza in regione successivamente al 31 Gennaio 2027, i benefici devono essere riconosciuti. Resta inteso pertanto che sono revocati nel caso in cui tali requisiti vengano meno prima del 31/01/2027.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE

Nel rispetto dei criteri di cui al presente Allegato:

- Province e Città metropolitana di Bologna approvano le procedure per la richiesta delle borse di studio,
- Comuni e Unioni di Comuni approvano le procedure per la richiesta dei contributi per i libri di testo,

garantendo adeguate forme di pubblicizzazione e informazione.

Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie e studenti dovranno riportare il logo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o direttamente dallo studente se maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e denominato ERGO SCUOLA reso disponibile all'indirizzo internet <https://scuola.er-go.it>.

Nel caso di studente maggiorenne, la domanda può essere presentata dal genitore/tutore delegato formalmente dallo studente stesso.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00 e ss.mm) e delle indicazioni inserite nei relativi avvisi.

L'accesso all'applicativo ER.GO SCUOLA può essere effettuato unicamente tramite l'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi)²

Per presentare la domanda on-line l'utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

Attraverso l'applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati informaticamente a Scuole, Enti di formazione professionale, Province e Città Metropolitana di Bologna, Comuni e Unioni di Comuni competenti per i relativi provvedimenti istruttori.

A supporto della compilazione vengono rese disponibili on line le guide per l'utilizzo dell'applicativo da parte di utenti, Province

² Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Decreto legge n.76/2020 convertito nella Legge n.120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che riporta "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021."

e Città Metropolitana di Bologna, Comuni e Unioni di Comuni, Scuole e Enti di formazione professionale:

- per gli utenti la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it>
- per Province e Città Metropolitana di Bologna, Comuni e Unioni di Comuni, Scuole e Enti di formazione professionale, le guide saranno pubblicate nella pagina di primo accesso per gli enti all'indirizzo <https://scuola.er-go.it/login enti>.

3. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE, DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DI VALIDAZIONE

dal 4 Settembre 2026 ed entro le ore 18.00 del 23 Ottobre 2026	Presentazione delle domande esclusivamente on-line da parte dell'utenza.
Solo nei giorni 22 e 23 Ottobre 2026 (fino alle ore 18)	Possibilità di presentazione delle domande on-line utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Entro il 12 Novembre 2026	Validazione da parte delle Scuole/Enti di formazione dei dati riferiti alle domande e contenuti nell'applicativo.
Entro il 20 Novembre 2026	Validazione da parte dei Comuni e Unioni di Comuni dei dati contenuti nell'applicativo riferiti alle domande di contributo libri di testo.
Entro il 18 Dicembre 2026	Conclusione istruttoria da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bologna relativa ai dati contenuti nell'applicativo riferiti alle domande di borsa di studio.

4. DETERMINAZIONE IMPORTI ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

Gli importi unitari dei benefici verranno determinati a consuntivo, a seguito della validazione dei dati effettuata da Province, Città Metropolitana di Bologna, Comuni e Unioni di Comuni, per le rispettive competenze, tenendo conto del numero

degli studenti aventi diritto e delle risorse disponibili e nel rispetto dei principi approvati dagli Indirizzi regionali per il diritto allo studio e di seguito riportati ai paragrafi 4.1 e 4.2. Gli atti regionali di determinazione degli importi unitari dei benefici saranno pubblicati nel sito <https://scuola.regione.emilia-romagna.it/>

4.1 Borse di studio a valere su risorse regionali e risorse statali

La definizione degli importi delle borse di studio a valere sulle risorse regionali e sulle risorse statali sarà effettuata con successivi atti di Giunta regionale in esito ai dati definitivi riferiti agli studenti aventi diritto, validati da Province e Città metropolitana di Bologna, nei limiti delle risorse disponibili e in coerenza con le disposizioni previste dagli Indirizzi regionali vigenti nonché con le disposizioni ministeriali.

Per le borse di studio a valere sulle risorse regionali gli importi potranno essere "importo base" e "importo maggiorato" del 25% rispetto all'importo base.

La borsa di studio con "importo maggiorato" viene concessa:

- a. agli studenti che hanno conseguito nell'anno scolastico precedente la votazione media pari o superiore al 7. Nel caso di studenti che nell'anno scolastico precedente erano iscritti al terzo anno della scuola secondaria di I grado, occorre fare riferimento alla valutazione dell'esame finale.
- b. agli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, indipendentemente dal requisito del merito.

Le risorse riferite alle borse di studio regionali saranno trasferite alle Province e alla Città metropolitana di Bologna ai fini della successiva erogazione a favore delle famiglie, con riferimento alla residenza dello studente e secondo le modalità indicate nei rispettivi avvisi.

Per le borse di studio finanziate con risorse statali di cui al "Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" previsto dall'art. 9 comma 1 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 63 saranno rispettate le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito attuativo che verrà adottato per l'approvazione dei relativi criteri e modalità di erogazione. In particolare la Regione trasmetterà l'elenco degli studenti beneficiari al Ministero dell'Istruzione e del Merito che, a seguito di verifiche come specificato al precedente paragrafo 1.2, disporrà l'erogazione del beneficio.

4.2 Contributi per i libri di testo

La definizione degli importi del beneficio sarà effettuata con successivo atto di Giunta regionale, in esito ai dati definitivi riferiti agli studenti aventi diritto, validati dai Comuni e Unioni di Comuni, nei limiti delle risorse disponibili e ricorrendo all'eventuale cofinanziamento dei fondi statali a valere su risorse del bilancio regionale, in coerenza con le disposizioni previste dagli Indirizzi regionali vigenti.

L'importo del beneficio per ciascuna fascia ISEE, inoltre, non è individuato in proporzione alla spesa sostenuta e non è soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio.

Le risorse riferite ai contributi dei libri di testo saranno trasferite ai Comuni e Unioni di Comuni, ai fini della successiva erogazione a favore delle famiglie residenti, secondo le modalità indicate nei rispettivi avvisi.

I Comuni e Unioni di Comuni potranno anticipare con risorse proprie la spesa per l'acquisto di libri di testo, ad esempio per gli studenti appartenenti a famiglie in particolari condizioni di bisogno, che comunque dovranno essere individuati dagli stessi Comuni competenti sulla base della normativa vigente in materia. In questi casi, i Comuni e Unioni di Comuni, successivamente al trasferimento delle risorse, potranno trattenere le somme anticipate fino all'importo del beneficio determinato.

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le Province, la Città Metropolitana di Bologna, i Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti a svolgere le attività di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare degli artt. 43 e 71, e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna si attengono inoltre alle disposizioni regionali sulle attività di controllo contenute nella determinazione dirigenziale n. 27966/2024 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

6. INFORMAZIONI E ASSISTENZA TECNICA

I bandi pubblicati sui siti provinciali/metropolitano/comunali dovranno indicare i nominativi dei referenti e i relativi contatti a cui far riferimento per fornire informazioni e assistenza all'utenza.

Per informazioni di carattere generale è inoltre disponibile il
Numero verde regionale 800955157 e la e-mail:
formaz@regione.emilia-romagna.it.

Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO
051/0510168 e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it.